

**POR MARCHE 2014-2020 – Asse 8 – OS 23 – Azione 23.1 –
intervento 23.1.1**

Bando Area del Sisma – in filiera

**“Supporto alla competitività del made in italy ai fini della rivitalizzazione
delle filiere produttive colpite dal terremoto”**

RISORSE DISPONIBILI

Le risorse messe a disposizione ammontano a **€ 15.000.000,00**.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PROCEDURA VALUTATIVA

La domanda di partecipazione potrà essere inviata **entro e non oltre le ore 13:00 del 31 gennaio 2019**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Micro, piccole e medie imprese esclusivamente in forma aggregata che prevedono una collaborazione con almeno 3 imprese indipendenti l'una dall'altra.

N.B.

E' ammissibile la partecipazione di imprese aventi unità produttiva ubicata al di fuori dell'area del cratere purchè non svolgano ruoli di impresa capofila nei limiti di 1/3 del numero di imprese che compongono il raggruppamento e a condizione che gli effetti e i benefici della loro partecipazione ricadono sul territorio colpito dal sisma.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di partecipazione al bando.

LOCALIZZAZIONE

Gli interventi dovranno essere realizzati all'intero dei Comuni che ricadono nell'area cratere e in quelli limitrofi (Allegato 1).

PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI

Saranno ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento che prevedono la diversificazione della produzione attraverso la realizzazione di una o più linee di innovazione previste all'interno dell'ambito applicativo orizzontale prescelto.

SPESE AMMISSIBILI

- Spese per il personale dipendente (nel limite del 20% del costo ammissibile del progetto)
- Spese per la messa a disposizione di personale altamente qualificato
- Spese per l'acquisizione di nuove strumentazioni e attrezzature, compreso l'ammortamento
- Spese per l'acquisizione e lo sviluppo di sistemi informatici
- Spese per materiali
- Spese connesse ai diritti di proprietà industriale
- Spese per l'acquisizione di certificazioni volontarie, marchi e standard di qualità
- Spese per servizi di consulenza

SOGLIE DI INVESTIMENTO

Gli interventi devono presentare un importo complessivo di spese ammissibili pari almeno a € 100.000,00.

TERMINI DI AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Sono ammissibili solo le spese relative a investimenti la cui data di inizio sia **successiva alla data di presentazione della domanda di partecipazione e comunque successivamente alla data di stipula e sottoscrizione dell'accordo di partenariato.**

REALIZZAZIONE PROGETTI E EVENTUALI PROROGHE

L'investimento deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione delle agevolazioni.

La proroga non potrà superare i 3 mesi oltre il termine previsto per il completamento del programma di investimento.

INTENSITA' DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, in considerazione del regime di aiuti scelto da ogni impresa beneficiaria, che verrà applicato per tutte le tipologie di spesa richieste.

REGIME DI AIUTO APPLICABILE	TIPOLOGIA DELLE SPESE	Micro e Piccole Imprese	Medie imprese
Aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28, Reg. 651/2014 e s.m.i.)	A) Spese per servizi di consulenze e di sostegno all'innovazione ¹ , costi per la messa a disposizione di personale altamente qualificato ² , costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti ed altri attivi immateriali	50%	
Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione ³ (art. 29, Reg. 651/2014 e s.m.i.)	B) Spese di personale dipendente in organico, costi relativi alle quote di ammortamento della strumentazione e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, spese per la difesa della proprietà intellettuale		
Aiuti alle PMI per servizi di consulenza (art. 18, Reg. 651/2014 e s.m.i.)	C) Spese per consulenze non riconducibili alle tipologie precedenti		
Aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17, Reg. 651/2014 e s.m.i.)	D) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti	20%	10%
Aiuti a finalità regionale agli investimenti (art. 14, Reg. 651/2014 e s.m.i.) ⁴	E) Costi degli investimenti materiali: acquisto beni strumentali e attrezzature, compresa la dotazione informatica, spese per materiali, forniture e prodotti	30% (investimenti effettuati nei comuni art. 107 3.c TFUE)	20% (investimenti effettuati nei comuni art. 107 3.c TFUE)
Reg. (UE) n. 1407 /2013 e s.m.i. (a titolo de minimis)	Le spese di cui ai punti A), B), C), e D)	60%	

Ogni soggetto dell'accordo deve partecipare concretamente, con propri fondi, alla realizzazione degli interventi e dovrà sostenere almeno il 15% del totale delle spese ammissibili e rendicontate.

1 Per "servizi di consulenza in materia di innovazione" si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati. Per "servizi di sostegno all'innovazione" si intende: la fornitura di locali ad uso di ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti (art. 2, Reg. 651/2014 e s.m.i.).

2 Per "personale altamente qualificato" si intende: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato (art. 2, Reg. 651/2014 e s.m.i.).

3 Per "innovazione dell'organizzazione" si intende: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati. Per "innovazione di processo" si intende: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento della capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati (art. 2, Reg. 651/2014 e s.m.i.).

⁴ Il beneficiario è tenuto al rispetto della disposizione di cui all'art. 14, comma 16, del Regolamento GBER 651/2014, come modificato con Reg. 1084/2017.